

5 per mille Associazioni Sportive Dilettantistiche, c'è tempo fino 30 settembre 2019

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 30 settembre 2019

5 per mille 2019 remissione in bonis per le associazioni sportive dilettantistiche entro il 30 settembre 2019



5 per mille 2019: remissione in bonis per le associazioni sportive dilettantistiche entro il 30 settembre 2019

Gli enti interessati che non hanno inviato la richiesta per poter fruire della ripartizione della quota Irpef, o non hanno spedito la dichiarazione sostitutiva richiesta, possono ancora rimettersi in gioco entro oggi 30 settembre 2019, ovvero, l'ultimo giorno a disposizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, non inseriti negli elenchi permanenti dei beneficiari, per presentare, se non l'hanno fatto nei termini ordinari (7 maggio), all'Agenzia delle entrate, la domanda di iscrizione alla ripartizione del 5%, esercizio finanziario 2019.

Ultima chance anche per gli enti della ricerca scientifica e dell'università, e per gli enti della ricerca sanitaria, che dovranno però rivolgersi, rispettivamente, al Miur e al ministero della Salute.

Stessa scadenza anche per chi ha saltato l'appuntamento del 1° luglio e deve ancora trasmettere la documentazione integrativa o la copia del documento di identità di chi ha sottoscritto la domanda.

Per recuperare il tempo perduto gli interessati dovranno, inoltre, versare contestualmente una sanzione pari a 250 euro tramite il modello F24-Elide, indicando il codice tributo 8115.

Lo ha rammentato l'Agenzia delle entrate, con una nota del 27 settembre 2019, all'interno del notiziario telematico.

Si utilizzano modelli e software dell'Agenzia delle entrate

Per poter essere scelti dai contribuenti quali destinatari di una **quota del 5%** 2019, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche "ritardatari" dovranno, entro il 30 settembre 2019, presentare domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi, direttamente o tramite intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, utilizzando il software disponibile sul

sito dell'Agenzia delle entrate.

Dichiarazione sostitutiva

Per quanto riguarda, invece, l'invio o la regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti:

- gli enti di volontariato dovranno inviare l'apposito modello, con raccomandata A/R, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'organizzazione; in alternativa potranno trasmettere via Pec copia della dichiarazione firmata, ottenuta tramite scansione, alla casella di posta elettronica certificata della Dr competente. Al modello dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del documento di identità di chi firma il documento. In caso di Pec, il richiedente dovrà riportare nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019";
- le associazioni sportive dilettantistiche dovranno spedire, invece, il loro modello di dichiarazione, tramite raccomandata A/R, all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata. Anche in questo caso è necessario allegare copia del documento di identità di chi sottoscrive il modello.

5‰ con iscrizione al Miur e al ministero della Salute

Possibilità, fino al 30 settembre 2019, anche per gli enti della ricerca scientifica e dell'università, e per gli enti della ricerca sanitaria.

In questo caso gli enti interessati, per conoscere come comportarsi potranno consultare le sezioni dedicate all'argomento rispettivamente dal ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del ministero della Salute.

La regolarizzazione, anche in tale ipotesi, è subordinata al contestuale pagamento della sanzione di 250 euro, con il modello F24-Elide, utilizzando il codice tributo 8115.

30 settembre 2019

Vincenzo D'Andò

Questa notizia è tratta dal [Diario Quotidiano di oggi](#), pubblicato su www.CommercialistaTelematico.com

==> Per tutti gli approfondimenti relativi al **Terzo Settore** collegati alla apposita sezione==>

